

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**561/2024/R/GAS**

**ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI  
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE RELATIVA  
ALL’APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS DI PETROLIO  
LIQUEFATTO (GPL)**

*ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE*

**Documento per la consultazione**  
**Mercato di incidenza: gas diversi dal gas naturale**

**17 dicembre 2024**

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 230/2024/R/gas per l'adozione di provvedimenti funzionali alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

*Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, prevedendo il ricorso anche ad interventi separati per ciascuna delle componenti previste all'articolo 19 del TIVG a remunerazione del servizio.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)) entro il **3 febbraio 2025**.*

*Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia**  
**Unità Mercato Gas all'Ingrosso**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290**  
**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**  
**pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it), oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

#### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

#### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

#### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

## **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO MENSILE DELL'ELEMENTO QEPROPMC .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO <math>QTCA_{I,T}</math> A COPERTURA DEI COSTI DI TRASPORTO.....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>TEMPISTICHE APPLICATIVE .....</b>	<b>13</b>

## 1 QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 Il testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) disciplina, all'articolo 19, le condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL) che si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 68.3 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)<sup>1</sup>, prevedendo un'articolazione di tre componenti unitarie a remunerazione del servizio:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;
- b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

1.2 L'articolo 20 del TIVG prevede che la componente relativa all'approvvigionamento del GPL sia data dalla somma dei seguenti elementi, espressi in euro/GJ:

- i. *QEPROPMC*, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei GPL. Tale elemento è aggiornato mensilmente dall'Autorità, apportando, al valore dell'elemento *QEPROPMC* vigente per il mese corrente, una variazione  $\Delta T$ , positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove:

- *QEPROPMC<sub>0</sub>* è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 12,884828 euro/GJ in vigore nel mese di settembre 2011;
- l'indice dei prezzi di riferimento  $J_t$  è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) *PROPANO<sub>t</sub>* è la media riferita al mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da *Platt's LP Gaswire* nel paragrafo *postings/contracts* relative ai prodotti *FOB N Sea BPAP*, *Saudi Propane* per l'area saudita, *Propane FOB Bethouia* e *Propane FOB Skikda* per l'Algeria (questi ultimi

<sup>1</sup> Reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia.

moltiplicati per il fattore 0,998 sostituiscono la quotazione mensile *postings/contracts* propano FOB N Sea BPAP). Tali quotazioni sono espresse in dollari per tonnellata metrica e sono trasformate in euro/kg considerando la media dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia (considerando solo i giorni di quotazione del dato) che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito;

- b) *PROPANO<sub>0</sub>* è il valore base di propano che ha determinato il valore di QEPROPMC in vigore nel mese di settembre 2011 e pari a 0,651069 euro/kg;
- ii. *ACC* a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
- iii. *QTCA<sub>i,t</sub>* a copertura dei costi di trasporto, differenziato per ciascun ambito gas diversi (ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG). Esso è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- *QTCA<sub>i,t-1</sub>* è la quota a copertura dei costi di trasporto in vigore nell'anno solare precedente;
  - *I<sub>t-1</sub>* è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT. Esso viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito;
  - *Y* è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio pubblico.
- 1.3 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.
- 1.4 La componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (*QVD<sub>gpl</sub>*), articolata nella sola quota fissa, è attualmente pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno.

- 1.5 Con comunicazione del 18 ottobre 2023 (prot. Autorità n. 65258 del 18 ottobre 2023) la società Gaxa S.p.A. (di seguito: Gaxa), esercente la vendita di GPL a mezzo di reti canalizzate nella regione Sardegna, ha rappresentato alcune criticità in relazione alle componenti relative all’approvvigionamento e alla vendita al dettaglio di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 1.1.
- 1.6 Più nel dettaglio Gaxa ha lamentato una non completa copertura dei costi per l’attività di vendita, in quanto:
- a) l’elemento *QEPROPMC*, come attualmente aggiornato dall’Autorità, comporta il rischio di mancata copertura dei costi sostenuti dalla Società per l’approvvigionamento della materia prima da ciascuno dei due fornitori regionali a cui Gaxa si rivolge; in particolare, lo scostamento temporale nella remunerazione della quota materia prima dovuta all’utilizzo di quotazioni del propano relative al mese precedente produrrebbe un disallineamento nella valorizzazione dei volumi approvvigionati da cui deriverebbero costi non coperti per Gaxa. In merito la Società propone di considerare l’elemento *QEPROPMC* non più in riferimento alle quotazioni internazionali del propano del mese precedente la data di aggiornamento ( $t-1$ ) ma in riferimento a quelle del mese corrente ( $t$ ) al fine di sterilizzare l’effetto del “*time lag*”;
  - b) l’elemento  $QTCA_{i,t}$  non consentirebbe di coprire i costi sostenuti per il trasporto della materia prima per la maggiore complessità della logistica nel particolare contesto in cui la Società opera (la regione Sardegna);
  - c) la *QVD* non sarebbe adeguata a coprire i costi per le attività di gestione commerciale dei clienti gas diversi che risulterebbero equiparabili, tenuto conto dell’analogo *standard* di qualità commerciale applicato da Gaxa, a quelli sostenuti per i clienti forniti di gas naturale.
- 1.7 Con la deliberazione 11 giugno 2024, 230/2024/R/gas, l’Autorità ha avviato, anche tenuto conto della segnalazione pervenuta, un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, che persegue obiettivi quali la revisione delle modalità:
- a) di aggiornamento mensile dell’elemento *QEPROPMC* prevedendo il superamento dell’attuale differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento ( $M-1$ ) e il mese oggetto di aggiornamento ( $M$ );
  - b) di aggiornamento dell’elemento  $QTCA_{i,t}$ , affinché sia idoneo a coprire i costi efficienti di trasporto sostenuti dagli esercenti la vendita di GPL;
  - c) di definizione della componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale, al fine di allineare il valore di dette componenti ai costi



efficienti di gestione commerciale dei clienti sostenuti dagli esercenti la vendita di gas diversi.

- 1.8 La deliberazione 230/2024/R/gas ha previsto, inoltre, che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2025, anche mediante interventi separati per ciascuno dei principali ambiti di intervento di cui al punto 1.7 lettere da a) a c).
- 1.9 La presente consultazione prospetta gli orientamenti dell’Autorità finalizzati alla revisione delle modalità di aggiornamento mensile dell’elemento *QEPROPMC* a copertura dei costi di approvvigionamento del GPL di cui al punto 1.7, lettera a), e descrive il percorso che l’Autorità intende seguire ai fini della revisione delle modalità di definizione e aggiornamento dell’elemento *QTCA<sub>i,t</sub>* a copertura dei costi di trasporto di cui al punto 1.7, lettera b).
- 1.10 Si rinvia invece ad un prossimo intervento la revisione della componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale.

## **2 REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO MENSILE DELL’ELEMENTO *QEPROPMC***

- 2.1 Con riferimento alle modalità di aggiornamento mensile dell’elemento *QEPROPMC* si prospettano, nello specifico, le seguenti linee di intervento a revisione dell’attuale quadro regolatorio:
  - a) semplificazione delle modalità di aggiornamento mensile;
  - b) superamento dell’attuale differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento (*M-I*) e il mese oggetto di aggiornamento (*M*);
  - c) rideterminazione della finestra temporale considerata per i tassi di cambio euro/dollaro;
  - d) revisione delle modalità di pubblicazione relative all’aggiornamento mensile dell’elemento *QEPROPMC*.

Di seguito, per ciascuna delle linee di intervento sopra richiamate si riportano gli orientamenti dell’Autorità.

- 2.2 L’attuale regolazione prevede che l’aggiornamento all’elemento *QEPROPMC* avvenga apportando una variazione  $\Delta T$ , positiva o negativa, calcolata secondo la formula di cui al comma 20.4 del TIVG, come descritta al paragrafo 1.2. In linea con le finalità di semplificazione di cui al punto 2.1 a), si prospetta il superamento dell’attuale modalità di aggiornamento, valorizzando il termine *QEPROPMC* ogni

mese direttamente come media aritmetica delle quotazioni mensili del propano (esprese in dollari per tonnellata metrica), considerando un potere calorifico di riferimento pari a 0,050240 GJ/kg.

- 2.3 L'attuale regolazione prevede che l'elemento *QEPROPMC* sia aggiornato prendendo a riferimento la media aritmetica delle quotazioni mensili del propano pubblicate da *Platts LPGaswire* nel paragrafo *postings/contracts* (relative ai prodotti *Saudi Propane* per l'area saudita, *Propane FOB Bethouia* e *Propane FOB Skikda* per l'Algeria) per i prodotti in consegna nel mese che precede quello a cui l'aggiornamento è riferito.
- 2.4 Le quotazioni mensili sono il prodotto di specifici *assessment*, effettuati da agenzie specializzate. Infatti, non esistendo un mercato organizzato del GPL gli scambi commerciali si basano su accordi bilaterali (OTC) tra operatori. Queste quotazioni costituiscono il migliore indicatore di prezzo del GPL disponibile per gli operatori di mercato.
- 2.5 In merito alle quotazioni del propano attualmente utilizzate per l'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC*, si osserva che il bollettino *Platts LPGaswire* è pubblicato tutti i giorni lavorativi<sup>2</sup> e riporta per ciascun prodotto sopra individuato la quotazione del prodotto in consegna per il mese in corso come risultante dalle rilevazioni effettuate nel mese precedente. Pertanto, di norma, le quotazioni del prodotto in consegna per il mese in corso sono disponibili dal secondo giorno lavorativo del medesimo mese, e non variano nel corso del mese.
- 2.6 Anche l'agenzia Argus, oltre a Platts, pubblica, nel proprio bollettino *ARGUS International LPG*, quotazioni mensili del propano relative ai mercati di provenienza del GNL presi a riferimento per l'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC*, e nello specifico i prodotti: *Saudi Aramco* per l'area saudita, *Sonatrach FOB Bethioua* per l'Algeria e *Argus North Sea Index* per il nord Europa. Al netto delle specificità metodologiche adottate da ciascuna agenzia per il proprio *price assessment*, per entrambe assumono primaria rilevanza i dati relativi agli scambi effettuati e alle offerte in acquisto e vendita rilevate tramite operatori di mercato e intermediari. Anche l'agenzia Argus, come Platts, riporta le quotazioni dei prodotti in consegna per il mese in corso come risultanti dalle rilevazioni effettuate nel mese precedente: anche in questo caso pertanto, di norma, le quotazioni del prodotto in consegna per il mese in corso sono disponibili dal secondo giorno lavorativo del medesimo mese, e non variano nel corso del mese.

<sup>2</sup> I giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di *Platts LP Gaswire*.

- 2.7 Alla luce di quanto riportato, le quotazioni pubblicate dalle citate agenzie (Argus e Platts) costituiscono entrambe validi riferimenti per il mercato del GPL, e pertanto, appaiono ugualmente funzionali all'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC*. Inoltre, il fatto che le quotazioni dei prodotti in consegna per il mese in corso siano già disponibili all'inizio del medesimo mese consente di aggiornare l'elemento *QEPROPMC* sulla base delle quotazioni del GPL relative al mese di aggiornamento senza introdurre complicate modalità di acconto e conguaglio.
- 2.8 Alla luce di quanto illustrato in materia di quotazioni del GPL, in linea con le finalità di cui al punto 2.1 b), si propone, per l'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC* afferente a ciascun mese *M*, di prendere a riferimento le quotazioni del GPL pubblicate da una delle citate agenzie specializzate nella rilevazione dei prezzi delle *commodities* nei primi giorni del medesimo mese *M* e afferenti al prodotto in consegna per il mese *M*.

*Q1. Si condivide la proposta dell'Autorità in merito alle modalità di aggiornamento mensile dell'elemento QEPROPMC e, in particolare, di utilizzare le quotazioni del GPL per l'aggiornamento dell'elemento QEPROPMC relative al medesimo mese di aggiornamento? Se no, per quali motivi?*

- 2.9 L'attuale regolazione prevede che la media delle quotazioni del GPL prese a riferimento per l'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC*, espressa in dollari per tonnellata metrica, sia trasformata in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del penultimo mese (*M-2*) al giorno 14 del mese precedente (*M-1*) a quello di aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo i giorni di quotazione del dato.
- 2.10 Anche alla luce della revisione prospettata al punto 2.8, che supera l'attuale aggiornamento *ex-ante* dell'elemento *QEPROPMC*, in linea con le finalità di cui al punto 2.1 c) si reputa opportuno utilizzare, per la trasformazione in euro/kg della media delle quotazioni del GPL, i tassi di cambio euro/dollaro più prossimi al mese oggetto di aggiornamento. A tal fine si propone l'adozione del tasso di cambio euro/dollaro medio mensile rilevato da Banca d'Italia per il mese precedente a quello oggetto di aggiornamento pubblicato, di norma, nei primi giorni lavorativi del mese successivo a quello di rilevazione. Il tasso di cambio euro/dollaro medio mensile da utilizzare per l'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC* per il mese *M* risulterebbe quindi disponibile negli stessi giorni in cui si rendono disponibili le quotazioni del GPL che rilevano per il medesimo mese *M*.

*Q2. Si condivide la proposta relativa all'adozione del cambio medio mensile euro/dollaro relativo al mese precedente quello oggetto di aggiornamento? Se no, per quali motivi?*

- 2.11 L'attuale regolazione prevede che il valore dell'elemento *QEPROPMC* sia definito e pubblicato dall'Autorità con proprio provvedimento entro la fine del mese precedente a quello oggetto di aggiornamento.
- 2.12 In una prospettiva di semplificazione dei processi di aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC* in linea con le finalità di cui al punto 2.1 d), si propone di darne pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, tramite comunicato, entro il decimo giorno lavorativo dall'inizio del mese a cui l'aggiornamento è riferito.

*Q3. Si condivide la proposta di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il valore aggiornato dell'elemento *QEPROPMC* entro il decimo giorno lavorativo dall'inizio del mese oggetto di aggiornamento? Se no, per quali motivi?*

### **3 RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO $QTCA_{i,t}$ A COPERTURA DEI COSTI DI TRASPORTO**

- 3.1 In merito all'aggiornamento dell'elemento  $QTCA_{i,t}$ , si prospetta di seguito un intervento finalizzato a verificarne l'idoneità nel garantire la copertura dei costi efficienti di trasporto sostenuti dagli esercenti la vendita di GPL, apportando, se necessario, modifiche anche alla definizione dell'elemento stesso (e non solo ai criteri di aggiornamento).
- 3.2 I valori base dell'elemento  $QTCA_{i,t}$ , a copertura dei costi di trasporto, differenziati per ciascun ambito gas diversi, sono stati da ultimo comunicati dagli esercenti la vendita gas diversi all'Autorità nel 2004. I medesimi esercenti hanno successivamente provveduto ad aggiornare l'elemento  $QTCA_{i,t}$ , come comunicato per ciascun ambito, all'inizio di ogni anno solare sulla base del tasso di variazione medio annuo  $I_{t-1}$  pubblicato dall'Autorità che tiene conto dell'inflazione rilevata dall'ISTAT per i prezzi al consumo e il gasolio dei mezzi di trasporto, applicando la formula di cui all'articolo 20, comma 7, lettera b), del TIVG.
- 3.3 Alla luce del tempo intercorso dalla determinazione dei dati di base relativi ai costi di trasporto per ciascun ambito, nonché dei rilievi posti da Gaxa circa l'inadeguatezza dell'attuale  $QTCA_{i,t}$ , nel garantirne la copertura, si prospetta la

necessità di verificare se gli attuali valori assunti dall'elemento  $QTCA_{i,t}$  sono ancora idonei alla copertura dei costi efficienti di trasporto del combustibile.

3.4 Il processo dovrà avere ad oggetto:

- a) la raccolta, presso gli esercenti la vendita del GPL, dei dati di costo del trasporto effettivamente sostenuti e di quelli riconosciuti sulla base della formula di cui all'articolo 20, comma 7, lettera b), del TIVG;
- b) la verifica del fatto che la formula di cui all'articolo 20, comma 7, lettera b), del TIVG sia ancora adeguata, o meno, alla copertura dei costi efficienti di trasporto del combustibile;
- c) la definizione, se necessario, di una nuova formula adeguata alla copertura dei costi efficienti di trasporto del combustibile, tenendo conto delle specificità delle diverse aree geografiche del paese interessate dalla distribuzione del GPL a mezzo di reti canalizzate. Allo scopo può anche essere utile analizzare i costi di distribuzione del GPL per autotrazione in diverse regioni, come termine di confronto nei divari dei costi logistici.

3.5 Per la conduzione del processo di cui al precedente punto 3.3, l'Autorità intende anche avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. in forza del Disciplinare di avvalimento adottato con la deliberazione 620/2022/A.

*Q4. Quali altri elementi potrebbero essere considerati nell'ambito del percorso prospettato per la rideterminazione dell'elemento  $QTCA_{i,t}$ ?*

#### **4 TEMPISTICHE APPLICATIVE**

4.1 In esito alla presente consultazione, le nuove modalità di aggiornamento mensile dell'elemento  $QEPROPMC$  potrebbero trovare applicazione dal mese di aprile 2025.

4.2 Per quanto concerne l'elemento  $QTCA_{i,t}$ , a copertura dei costi di trasporto, la sua attuale determinazione e le modalità di aggiornamento resteranno invariate fino alla chiusura del processo di rideterminazione del medesimo elemento  $QTCA_{i,t}$ , come illustrato nel precedente paragrafo 3.